

Recentemente è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la c.d. “Legge di Bilancio 2019” Legge 30.12.2018, n. 145 in vigore dal 01.01.2019.

Presentiamo alcune disposizioni anche di natura fiscale:

**1. STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA**

E' confermato il mantenimento per il 2019 dell'aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 13% dal 2020) e dell'aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25,2% nel 2020 e al 26,5% dal 2021).

**2. ESTENSIONE REGIME FORFETARIO**

Al regime forfetario riservato alle persone fisiche sono confermate le seguenti modifiche:

- a. *Requisiti di accesso:* è previsto un unico requisito di accesso al regime costituito dal limite dei ricavi/compensi pari a € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti;
- b. *Cause di esclusione:* sono state riviste le cause di esclusione, il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore/lavoratore autonomo. Sono esclusi inoltre i soggetti che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due anni precedenti.

**3. DEDUCIBILITA' IMU IMMOBILI STRUMENTALI**

E' stato previsto l'aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

**4. NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA**

La nuova disciplina per le perdite derivanti da attività d'impresa prevede:

- a. Per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria, per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria, si applicano le stesse regole previste per le società di capitali.
- b. Sono previste deroghe per le perdite attinenti agli anni d'imposta 2017/2018/2019.

**5. TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI**

E' confermata l'introduzione, a partire dal 2019, della tassazione agevolata degli utili reinvestiti, ossia la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all'aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente all'utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla seguente somma: (Investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi) + (Costo del dipendente assunto con contratto a tempo determinato/indeterminato)

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc/sas in contabilità ordinaria; per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni si applicano se sono integrate le scritture contabili previste dall'art. 2217, comma 2, C.c. con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva.

L'IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

#### **6. FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI**

Per il 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

#### **7. CONTRIBUTO ACQUISTO/ ADATTAMENTO REGISTRATORE DI CASSA PER MEMORIZZAZIONE/TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI**

Il contributo, previsto per il 2019/2020, per l'acquisto/adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica/ trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di 250 € in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.

#### **8. CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI**

E' confermata l'applicazione della cedolare secca al 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 di superficie fino a 600mq.

#### **9. ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE**

E' stata (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, con effetto dal 01.01.2019, è riconosciuta agli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2018; riguarda le estromissioni poste in essere dal 01.01 al 31.05.2019 e richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%.

#### **10. PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

E' prorogata al 31.12.2019:

- a. La detrazione per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% tra i quali sono ricompresi anche:
  - La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
  - La sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi;
  - L'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
- b. La detrazione al 50% per le spese sostenute per gli interventi di:
  - Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  - Acquisto e posa in opera di schermature solari;
  - Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.

#### **11. PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO**

E' confermata la proroga, per le spese sostenute fino al 31.12.2019, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nella misura del 50% e su un importo massimo di € 96.000.

#### **12. PROROGA DETRAZIONE BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI**

Fino al 31.12.2019 è prorogata la detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili/grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Per poter fruire della detrazione per spese sostenute nel 2019 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 01.01.2018.

### **13. PROROGA DETRAZIONE "BONUS VERDE"**

E' confermata la proroga, anche per il 2019, della detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo.

### **14. CREDITO RICERCA E SVILUPPO**

E' confermata la modifica della disciplina relativa al credito d'imposta riconosciuto per le spese sostenute dal 2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per la ricerca e lo sviluppo nell'ambito dell'attività di impresa. Il credito spetta a condizione che:

- Le spese del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
- Si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.

In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019 sono modificate le tipologia di spesa. In particolare:

- È introdotto la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;
- Sono agevolabili anche le spese materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell'attività di ricerca e sviluppo.

Il credito è riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute.

### **15. SALDO/STRALCIO SOMME ISCRITTE A ROLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA**

A favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017, derivanti:

- Dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati;
- Dall'omesso versamento dei contributi dovuti alle casse previdenziali professionali / gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare non è superiore a € 20.000.

### **16. RIFINANZIAMENTO SABATINI – TER 2019 -2024**

Per incentivare l'acquisto di beni strumentali è previsto il rifinanziamento della c.d. "Sabatini-ter" per il periodo 2019-2024.

#### 17. **INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE**

E' riconosciuto (a regime), a decorrere dal 2019, l'indennizzo di cui all'art. 1, D.Lgs. 207/96, a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune.

A tal fine bisogna presentare all'INPS una specifica domanda per la concessione dell'indennizzo. In particolare, spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- 62 anni di età (57 se donne)
- Iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella Gestione IVS commercianti.

#### 18. **CREDITO D'IMPOSTA EDICOLE**

E' previsto il riconoscimento a favore degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, di un credito d'imposta di € 2.000.

#### 19. **RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA**

E' riproposta la rivalutazione di beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

E' possibile affrancare, anche parzialmente tale riserva, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES/IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione tramite il versamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

#### 20. **AUMENTO PREU**

E' confermato l'aumento, a decorrere dal 01.01.2019, del PREU relativo:

- Agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. A) TULPS (new slot – AWP), nella misura di 1,35;
- Agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. B) TULPS (video lottery – VLT), nella misura di 1,25.

#### 21. **PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

Vi è la possibilità di rideterminare il costo di acquisto alla data del 01.01.2019 di:

- Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie e enfiteusi;
- Partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto;

E' fissato al 30.06.2019 il termine entro il quale provvedere:

- Alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;

- Al versamento dell'imposta sostitutiva che è stata aumentata e che ora risulta fissata nelle misure dell'11% (ex 8%) per le partecipazioni qualificate, 10% (ex 8%) per le partecipazioni non qualificate, 10% (ex 8%) per i terreni.

## 22. ABROGAZIONE IRI

Confermata l'abrogazione dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI).

## 23. ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI/IBRIDI

E' previsto il riconoscimento nel 2019, a favore dell'acquirente di un veicolo elettrico/ibrido nuovo di fabbrica, di un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di € 3.000.

## 24. ABROGAZIONE ACE

E' confermata la soppressione dal 2019 dell'agevolazione ACE.

## 25. ABROGAZIONE AGEVOLAZIONI IRAP

E' stata disposta l'abrogazione del credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda, a favore dei soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

### ALTRE INFORMAZIONI

#### **TASSO LEGALE**

Dal 01.01.2019 il tasso di interesse legale passa dal 0,3% al 0,8%. La variazione ha effetto per la determinazione degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.

#### **OPERAZIONE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON STABILITI: LA FATTURA ELETTRONICA FACOLTATIVA**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto passivo può emettere facoltativamente la fattura elettronica nei confronti di un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato. In tale ipotesi, se si inserisce all'interno del codice destinatario il seguente codice convenzionale "XXXXXXX," la fattura in formato XML viene acquisita dal SdI, ma non viene inoltrata al cliente straniero. In tal caso un esemplare in formato analogico del documento deve essere comunque consegnato al soggetto destinatario finale della prestazione. Tale obbligo si desume indirettamente dalla decisione di esecuzione (UE) 218/593 del Consiglio del 16 aprile 2018. A tal proposito la Commissione europea ha precisato che *"Tale misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto del consumatore di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie"*. Questi adempimenti, e quindi in primis l'invio del documento in formato digitale al SdI, consente di evitare la comunicazione dei dati della predetta operazione all'Agenzia delle Entrate. I dati dell'operazione non devono essere comunicati neppure laddove la fattura elettronica venga inviata al cliente non stabilito in Italia tramite il SdI indicando il codice destinatario di un suo intermediario, ovvero un indirizzo PEC attivato appositamente ed indicando come codice destinatario il seguente codice convenzionale: "0000000".

#### a) **Integrazione delle fatture per acquisti in reverse charge**

le integrazioni e le autofatture emesse a norma dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, per acquisti di beni e di servizi territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia da soggetti non residenti. Tali operazioni, essendo effettuate con una controparte non residente (anche se identificata ai fini Iva in Italia), sono escluse da qualsiasi obbligo di fattura elettronica, con la conseguente inclusione delle stesse nella comunicazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 (cd. "esterometro");

**b) autofatture per acquisti interni**

le integrazioni di fatture per acquisti interni di beni e di servizi, per i quali l'articolo 17 D.P.R. 633/1972 individua quale debitore dell'imposta il cessionario o il committente vengono eseguite materialmente sul documento emesso dal cedente/prestatore oppure predisponendo un documento esterno alla fattura (cartaceo) in cui indicare i dati necessari per l'operazione stessa.

N.B. L'Autofattura cartacea potrebbe essere stesa in formato elettronico ma per adesso in attesa di chiarimenti è meglio attendere chiarimenti onde evitare che si formino 2 documenti.

Ricordiamo inoltre le principali scadenze del primo quadrimestre 2019:

**Versamento IVA mensile e trimestrale, ritenute e contributi**

IVA Dicembre 2018	<b>16.01.2019</b>
IVA Gennaio 2019	<b>18.02.2019</b>
INPS Fissi	<b>18.02.2019</b>
IVA Febbraio 2019	<b>18.03.2019</b>
Iva Marzo 2019	<b>16.04.2019</b>

**Comunicazione liquidazioni IVA periodica e comunicazione dati fattura**

Comunicazione dati fattura 2° semestre 2018	<b>28.02.2019</b>
Comunicazione liquidazione IVA 4° trimestre 2018	<b>28.02.2019</b>

**Versamenti relativi a mod. IVA**

Saldo annuale IVA 2018	<b>18.03.2019</b>
------------------------	-------------------

**Presentazione dichiarazioni annuali**

Invio telematico mod. CU/2019	<b>07.03.2019</b>
Invio telematico mod. IVA/2019	<b>30.04.2019</b>

**Comunicazioni e versamenti vari**

Comunicazioni spese al Sistema Tessera Sanitaria	<b>31.01.2019</b>	per farmacie/medici/odontoiatri/infermieri/ottici
Comunicazioni spese al Sistema Tessera Sanitaria	<b>28.02.2019</b>	per ag. Funebri/amministr. Condominio/veterinari
Istanza INPS regime agevolato forfetari	<b>28.02.2019</b>	
Versamento tassa annuale libri sociali	<b>18.03.2019</b>	

**Adempimenti IVA estero**

Dicembre 2018 e 4° trimestre 2018	<b>25.01.2019</b>
-----------------------------------	-------------------



Gennaio 2019

**25.02.2019**

Febbraio 2019

**25.03.2019**

Marzo 2019 e 1° trimestre 2019

**26.04.2019**